



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice

Letto il ricorso con cui [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rijli e coadiuvato dal dr. Giacomo Falcone in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 legge 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 legge 3/2012;

OSSERVA

La situazione debitoria dell'istante è la seguente:

€355.243,46 nei confronti di Agenzia delle Entrate;

€58.897,86 nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.a..

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano ad €13.356,69 di cui €6.856,69 in favore del legale ed €6.500,00 in favore dell'OCC.

Il sig. [REDACTED] è proprietario pro-quota di alcuni terreni e fabbricati il cui valore è stato stimato in complessivi €32.729,37.

L'unica posta attiva realmente significativa e che viene messa a disposizione dei creditori è rappresentata dalla pensione del [REDACTED] pari ad €1.558,00 mensili.

Le spese mensili sono state quantificate in €970,00 circa.

Da quanto innanzi risulta evidente la situazione di sovraindebitamento del proponente, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte (art. 7 comma 2 lett. a L. 3/12).

Ciò premesso, il ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

- ai creditori prededucibili viene offerto il pagamento in misura integrale;

- all'unico creditore privilegiato viene offerto il pagamento nella misura del 90% del credito;

- al creditore chirografario viene offerto il pagamento nella misura falcidiata del 10% del credito.

Quanto alle tempistiche, si stima una durata complessiva del piano di poco più di 8 anni.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, dott. Giacomo Falcone, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Accedendo alla prospettazione di parte, le cause del sovraindebitamento derivano dall'accertamento per l'importo di €355.243,46 elevato nei confronti del ██████████ per il fatto di aver presentato la dichiarazione congiunta con la moglie. Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell'indebitamento, si è espresso favorevolmente in ordine alla meritevolezza del debitore.

Occorre preliminarmente dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa. E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis l. 3/12 disponeva in tal senso: "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità". La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020,

Quanto alle cause dell'indebitamento esse sono da ascrivere ad un avviso di accertamento notificato al [REDACTED] quale coobbligato solidale per aver presentato per l'anno di imposta 1995 la dichiarazione Mod 740 congiuntamente al proprio coniuge, avviso derivante da un accertamento elevato nei confronti dell'Associazione [REDACTED] di cui la moglie del [REDACTED] era socia.

Pertanto va escluso che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, stante l'assoluta assenza di atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore".

Il piano risulta poi oggettivamente fattibile alla luce delle condivisibili argomentazioni evidenziate dal professionista.

Quanto alla percentuale di soddisfazione dei creditori, tenuto conto della composizione del patrimonio dell'istante e della scarsa appetibilità dell'acquisto pro-quota di un bene, appare evidente come l'alternativa liquidatoria rischierebbe di azzerare qualsiasi possibilità di soddisfazione dei chirografari.

n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che "il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...). Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode".

La legge ha dunque dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".

Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore.

Ciò posto, nel caso che ci occupa e sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi, l'istante, nel rispetto degli artt. 7, 8, e 9 L. 3/2012, così come novellati, ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini della omologazione del piano.

Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui esposte, il piano, così come strutturato, merita di essere omologato.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da [REDACTED], assistito ai sensi dell'art. 15 delle l. 3/2012 dal dott. Giacomo Falcone, professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, disponendo che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/12, così come modificato con L. 176/2020;

dispone che il presente piano sia pubblicato a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

dispone che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e a all'OCC.

Reggio Calabria, 20 luglio 2021

Il Giudice
dr.ssa Tiziana Drago

